

OGGETTO: Variante parziale Piano degli Interventi vigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/04 e s.m.i. Modifiche parziali all'art. 12 e 21 delle NTA del Piano Particolareggiato degli Arenili. Adozione

IL COMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 21.05.2015, con il quale il Vice Prefetto, dott.ssa Piera Bumma, è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale;

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 31 Marzo 2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato recepito il parere favorevole della Regione Veneto ed approvato definitivamente il Piano particolareggiato degli Arenili (adottato con delibera consigliare n. 78 del 28.11.2011);
- con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la "*Variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 48 della L.R. 11/04 e s.m.i. - (ovvero ai sensi dell'art. 50 c. 4 L.R. 61/85). Modifiche parziali all'art. 12 e 21 delle NTA del Piano Particolareggiato degli Arenili*";
- il Comune di Caorle è dotato di Piano di Assetto del Territorio del Comune di Caorle approvato in Conferenza dei servizi decisoria in data 11.11.2013, ratificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 7 del 17.01.2014 (pubblicata nel BUR n. 21 del 21.02.2014), ed è oggi vigente;
- ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 11/04 il vigente Piano Regolatore Generale ha assunto valore di Piano degli Interventi per la parte compatibile con il P.A.T.;

Riscontrato che:

- con la Variante del Piano particolareggiato degli arenili approvata nel 2012, sopra citata, venivano prorogati i termini di cui agli art. 12, comma 1, e 21, comma 3, lett. a) e b) delle NTA, come di seguito riportato:

Art. 12, comma 1,:

"I progetti esecutivi per l'attuazione dei Comparti dovranno essere presentati al Comune dagli aventi titolo entro sei anni dall'entrata in vigore del presente Piano" (quindi entro 31.03.2016);

Art. 21, comma 3, lett. a e b,:

3. Nello specifico, le sostituzioni di nuove strutture, realizzate secondo la tipologia di base illustrata nella tav. P16, rispetto a quelle esistenti, dovranno avvenire nei tempi seguenti decorrenti dall'entrata in vigore del Piano:

a. per i chioschi C2/L – C4/L – C7/L – C4/P – C6/P – C7/P – C8/P, dell'allegato 1 della Tav. 3 e dell'allegato 2 della Tav. A6, entro 7 anni, atteso che sono quelli di più risalente costruzione e non hanno avuto sino ad oggi significativi adeguamenti; (quindi entro 31.03.2017)

b. per i chioschi C5/L – C6/L – C3/P – C9/P, dell'allegato 1 della Tav. 3 e dell'allegato 2 della Tav. A6, entro 10 anni in quanto trattasi di strutture realizzate sulla base del precedente Piano degli arenili (quindi entro 31.03.2020);

- l'art. 34-duodecies del D.L. n. 179/2012, richiamando l'articolo 1, comma 18 del D.L. n. 197/2009, ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del D.L. 194/2009) ed in scadenza entro il 31.12.2015

Preso atto che le previsioni dell'originario Piano Particolareggiato degli Arenili non appaiono attuabili nei termini temporali previsti, soprattutto in considerazione della particolare situazione di congiuntura economica che sta attraversando il nostro paese;

Ritenuto quindi, in considerazione di quanto sopra espresso, di concedere un differimento dei tempi entro i quali i soggetti concessionari potranno elaborare e presentare le loro proposte progettuali in sintonia con le previsioni del piano particolareggiato degli arenili;

Preso atto di quanto emerso nell'incontro del 21.01.2016 tra i soggetti economici – privati (Consorzio degli arenili e Associazione Chioschi) e la componente pubblica si ritiene opportuno l'approvazione di una variante parziale al Piano Particolareggiato degli arenili.

Visti gli elaborati di variante redatti dagli uffici comunali costituiti da :

- relazione tecnica
- testo allineato delle NTA del P.P.Arenili

ove si prevede di posticipare i termini di attuazione previsti dagli art. 12, comma 1, e art. 21, comma 3, come di seguito riportati:

art. 12 comma 1:

“i progetti esecutivi per l'attuazione dei Comparti dovranno essere presentati al Comune dagli aventi titolo entro il **31.03.2018**”;

art. 21 comma 3 lett. a) e b):

3. Nello specifico, le sostituzioni di nuove strutture, realizzate secondo la tipologia di base illustrata nella tav. P16, rispetto a quelle esistenti, dovranno avvenire nei tempi seguenti decorrenti dall'entrata in vigore del Piano:
- a. per i chioschi C2/L – C4/L – C7/L – C4/P – C6/P – C7/P – C8/P, dell'allegato 1 della Tav. 3 e dell'allegato 2 della Tav. A6, entro **il 31.12.2020**;
 - b. per i chioschi C5/L – C6/L – C3/P – C9/P, dell'allegato 1 della Tav. 3 e dell'allegato 2 della Tav. A6, entro **il 31.12.2020**;

Dato atto che la variante in oggetto non ha rilevanza sotto il profilo della valutazione idraulica in quanto trattasi solo di modifiche che non determinano nuove modalità di trasformazione del territorio e che pertanto si è provveduto alla trasmissione alla competente struttura regionale dell' Asseverazione di non necessità della Relazione di compatibilità idraulica prevista dalla D.G.R. n. 2948 del 06/10/2009

Dato atto che si è provveduto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 39 del Decreto L.vo n. 33 del 14.03.2013

Vista la L.R. 11/04 e s.m.i.;

Vista la L.R. 33/2002 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo";

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario generale, ai sensi dell'art. 47, p.to 3 del regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DELIBERA

1. di adottare Variante parziale alle N.T.A. del Piano Particolareggiato degli Arenili ai sensi della L.R. 11/04 art. 18 che costituisce variante parziale n. 4 al Piano degli interventi vigente, consistente nella modifica del comma 1 dell'art. 12 e comma 3 lett. a) e b) dell'art. 21 come meglio illustrati negli elaborati di variante allegati alla presente delibera:
 - Relazione Tecnica
 - Testo allineato delle NTA del Piano degli arenili
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica ed edilizia privata affinché provveda a tutti gli adempimenti amministrativi per pervenire all'approvazione della variante con le modalità previste dall'art. 18 della L.R. 11/2004.

3. di dare atto che dalla data di adozione della presente variante si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. n. 23.04.2004, n. 11 e s.m.i. e dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380.